

N. 33 R. G.
~~appell.~~

2 copie

N. 52 Sont.

Castellone

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III^o
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

IL R. TRIBUNALE PENALE DI ROVIGO

COMPOSTO DEI SIGNORI

- | | |
|--|------------|
| 1. Avv.° Cav. Altopa N. B. Augusto | Presidente |
| 2. Avv.° Cav. Boldrini Andrea Vittorio | Giudici |
| 3. Avv.° Angelini Virginio | |

18
aprile
1917

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. in grado d'appello

Matteotti ^{contro} Dott. Giacomo - Laureo in Giurisprudenza
d'anni 31 possidente di Prata Colonna - attualmente
abitante nel l. Reg. Artiglieria in Fortezza 9^a Compagnia
a Messina (Campo Togliani)

libero - presente

appellante

Sulla sentenza in data 5 Luglio 1916 del Pretore di
Rovigo con la quale fu condannato a giorni 30 d'arresto e
sospeso per mesi 18, siccome

imputato

di contumenzione all'art. 3 Legge P. S. di Roma 30 Giugno
1889 n. 6141 per avere nel 5 Giugno 1916 in una seduta
del Consiglio Provinciale di Rovigo, emesso proclama e dichiarazioni

sedizioso, dicendo ai Congressisti della mag-
gioranza di sede degli assennini, a noi non im-
porta che il nemico sia alle porte, - noi siamo
selli intermedie, si, siamo come dite voi
dei senza patria, - sede dei barani, dei barani
in campo degli austriaci, le manifestazioni
patriottiche sono delle provocazioni ai senti-
menti (alludenti ai socialisti ufficiali).

In esito all'odierno pubblico dibattimento
Sentito l'imputato e la ragione della causa
fatta dal Sig. Presidente.

Sentito il difensore - il A. Ministori e
l'imputato che per ultimo ebbe la parola.

Il tribunale ritiene amputato, in punto di fatto, accertato quanto
esposto: del 5 giugno 1846, il municipio di S. L. di Forio e compagnia
al Prefetto del Re, per reato di rivolta e manifestazioni sediziose, il
Dott. Giacomo Mattioli, esponente che questi, nella prefata giorno, partecipò
la sua congiura all'adunanza pubblica del Consiglio di quella comune,
all'atto in cui un altro congiurato, il Dot. Teodoro Merloni, aveva
proposto che una determinata somma, stanziata nell'amministrazione
della Comune di Forio, e favore la limitata di assistenza sociale,
venisse erogata a pro degli abitanti dei comuni dell'alta Repubblica,
e soprattutto anche in favore di Forio, per l'oppressione austriaca
compita nella loro regione, era usata con imminente pericolo
in questi paesi, la quale aveva dato luogo ad un tumulto: ad

della guerra, parte a una guerra, rispetto la noi esposita ufficialmente man-
colata, fatta dagli assennini e dei barani.

Spinto il prefetto al giudizio del Pretore di questa città, questi era
per sempre si il D. Mattioli, per l'indirizzo del 5 giugno 1846, a risponde-
re della subversione all'atto di della vigente legge di P.C. -
in punto, all'atto a pro di colpo, di essere limitate a dipendere i motivi del
la sua opposizione alla proposta del pref. Merloni, e di averne si aver-
privato "attorno la guerra", e di aver poi soppresso, nella congiuntura che
ne fu, allora pref. per ritenere le iniziative che, a suo dire, gli
furono fatte dai congiurati di parte costituzionale i quali, secondo
il Mattioli, sarebbero stati i primi a tentare la quiete dell'alto
reame. - ~~Udite~~ ~~adunanza~~ ~~di alcuni~~ ~~congiurati~~ ~~Forio~~
fatti, presentati e quelle tenute, i quali, sostanzialmente confermano
una parte il Mattioli, per quanto la parte non parte, mentre tal-
no li si, ed in particolare il pref. Merloni, dopo del grave turbamen-
to degli animi della manifestazione del Mattioli, e nominato, anche per
il quale sicuramente il pericolo che nell'alta congiuntura di Forio
si era il fatto, il Pretore, per mezzo di sentenza si condannò del Mattioli
per la subversione al regno, a giorni trenta si accettò
per questo la fine e motivo inoltre l'opportunità di sospendere
sostanzialmente l'istruzione della causa.

Per sentenza del prefetto, in termini civili, appellato
per delitto austriaco di travisamento di fatti e non provetto di
pergiuramento delle prove e di mancanza degli elementi del reato.

Sul primo motivo, il tribunale ritiene che il Pretore non ha
mai pubblicamente nella sua sentenza le espressioni del prefetto.

Il reato di atteso la guerra, la dipendenza che la guerra no
fra è esposta, l'istituzione "patriottica" e degli assennini, non non
no, in punto, il Mattioli si aveva emesso, in quelle parole, non
nesso, gli ottanta consisto - e le prove appaiono e confermano
la sua negazione - di avere profferito quella frase per legge nel

sono pronunziati in corso, hanno, a giudizio del tribunale, il carattere
di legge, e costituiscono la suborveglianza all'art. 3 della legge
di. C., indipendentemente da ogni indagine sul fine di punire
o sul mezzo. Non può certo il tribunale pronunciare con la
legge emanata dal reame dell'appellato, che del reato era
inoltre veritate per una sottile specie del delitto portata dall'art.
107 del P.P. Con l'art. 3 della vigente legge di. P.P. si può
inoltre ritenere un reato di natura suborveglianza, la cui puni-
zione scorgi sicurezza prescindendo dal tutto dal ripetersi
il fine dell'agente: che se infatti l'intento del reo in lui
non è quello di porre in ordine pubblico, ~~ovvero~~ allora
secondo si accenna lo stesso art. 3 della legge di. P.P. appli-
care le più gravi peggiori portate dal codice penale.
Per la tutela dell'ordine pubblico, la legge di. P.P. sotto
il nome di gravità e manifestazione pubblica, ~~non~~ con la considerazione
dell'ordine pubblico che potremmo intenderla e la generale tran-
quillità e al suo volta avviene, indipendentemente dal fine
dell'agente, oltre la responsabilità del delitto deve far ap-
plicata in ordine alla suborveglianza pubblica, esistendo
ogni specie dell'intenzione di lui, bastando la esaltazione dei
suoi in fatto, e gli altri de' suoi inordinati pronunziati firmamen-
te copulata e volente.

Ma infine potrebbe dirsi inopinabile la suborveglianza
per non essere l'adempimento pubblico del principio provinciale
una delle rinvenimenti ~~pubbliche~~ in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si può agli art. 2 e 3 della legge di. P.P. —
Se la legge, per superiori ragioni di ordine pubblico,
^{si può} ~~accanto~~ ~~l'emanazione~~ del Reame del Parlamento l'impugnabi-
lità delle opinioni e dei voti. In loro emessi nelle tornate del-
loro sessioni di deputati e del Senato del Regno, se allora in un
modo per stabilire sulla legge a favore di per gli fatti pubblici

tra i tribunali, salvo la facoltà al magistrato di riprendere le parti di
pena, non è dato all'interposto fare altre espressioni di respon-
sabilità penale, oltre quelle del legislatore espressamente volute, e che d'al-
tronde non avrebbero alcun motivo perimente apprezzabile che la giunta
fosse. — che se la legge di. P.P. e l'art. 3 dell'ordinamento dei
tribunali degli enti antichità di essa creati, contengono norme
sulla polizia delle adunanze di questi, ciò non esclude che sotto
salvo all'autorità normalmente competente la facoltà di le-
gare di ogni fatto, costituendo reato, che nel fatto di tali
reunioni, sia per essere punibile da chiunque ad esse, con
qualsiasi veste o funzione, presticipi, il che chiaramente pre-
viene dal disposto dell'art. 107 del testo unico della vigente legge
di. P.P. e l'art. 3, in cui, come opportunamente si può il primo
giudice, all'emanazione dei poteri accordati ai presidenti delle
assemblee comunali e Provinciali, è aggiunto l'inciso "suss. per
pubblico dei propriamente creati i tribunali, quando ne sia il caso";
dimostrato che, in fatto ed in diritto, nelle parti pronunziati
del P.P. e l'art. 3 nella legge di. P.P. fin qui riferite, e sono gli
effetti tutti della suborveglianza della quale il Reame lo si è
più pericoloso, al tribunale non resta che pronunciare
la sentenza dell'appellato sentenza, ponendo, come
è legge, a carico dell'impunito, anche le spese di que-
sto secondo giudizio. — P. q. m.

lett. ed appl. di art. 429 e 436 del cod. di. proc. pen.

Il tribunale - giudice -
 confermando, in ogni sua parte e capo, la sentenza del
 Tribunale di Rovigo in data 5 luglio 1916, si fu e' appello -
 confermando l'appellante Maddaleni D. Giacomo al pagamento
 delle spese di questo giudizio e della spesa di sentenza -
 Giuristi: infine gli atti al primo giudice per la esecuzione -
 Rovigo 18 aprile 1917.

= *Alpago*
Alpago
 = *V. Angelini* *Regany*

Il condannato ricorre in Cassazione
Regany

Conferenza Sala Corte di Cassazione di Roma del 31 Luglio
 1917 fu annullata senza rinvio la presente sentenza, perchè
 il fatto non costituisce reato -
Regany

N. 86 R. G.
 N. 196 P. M.

3 copie

N. 53 Sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE II
 PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

FATTI CARTELLINI

RE D'ITALIA
IL R. TRIBUNALE PENALE DI ROVIGO

19
 Aprile
 1917

COMPOSTO DEI SIGNORI
 1. Avv. Cav. Alpago Nol Augusto - Presidente
 2. Avv. Gatti Giuseppe } Giudici
 3. Avv. Angelini Virginio }

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M.

Sacchetto **Erminio** chiamato **Arminio** fu **Dono**,
 nato il 22 Maggio 1873 a **Fratta Polarene**, impiegato
 residente a **Milano - Corso Buenos Ayres n. 17**,
 latitante; contumace
 imputato

- a) del delitto previsto dagli art. 278-284 Cod. Penale per avere
 formato colla firma falsa = **Rebrusti Emilio** peraralle =
 una cambiale di Lire 2000 in data 25 febbraio 1914 da
Rovigo a favore del **S. Mariano Ferrarese**;
 b) del delitto previsto dall'art. 280 Cod. Penale per avere
 consegnato al **S. Mariano Ferrarese** in **Rovigo** un biglietto
 di garanzia datato da **Romodolo** 20 dicembre 1913 da lui
 falsamente formato in ogni sua parte colla firma